



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, con riferimento agli articoli 7, 15 comma 10, 16 comma 5 e 17, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *9/CSR* del 12 febbraio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 12 febbraio 2015:

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale dispone che il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotti uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTA la nota n. DAGL 0000252 P del 13 gennaio 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 dicembre 2014, ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni con riferimento agli articoli 7, 15 comma 10, 16 comma 5 e 17;

CONSIDERATO che, con nota del 16 gennaio 2015, detto schema di decreto è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota n. 641/C9LAV del 6 febbraio 2015 con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento di osservazioni e proposte di modifica, documento che è stato trasmesso, il 9 febbraio 2015, alle Amministrazioni statali interessate;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 11 febbraio 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno ritenuto di potere accogliere gli emendamenti delle Regioni relativi agli articoli 7, 11 e 16, mentre, per quanto riguarda l'articolo 17, è stata condivisa con i rappresentanti delle Regioni una nuova formulazione;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E SÖLZA-VO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul provvedimento in esame con le modifiche concordate in sede tecnica;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, con riferimento agli articoli 7, 15 comma 10, 16 comma 5 e 17, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
Gianluigi Bressa

Art. 7
Condizionalità

Il comma 3 è così formulato:

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della presente disposizione nonché le sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

L'articolo 11 è così formulato:

Art. 11
Decadenza

1. **Ferme restando le sanzioni previste nel decreto di cui all'art. 7, comma 3**, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpl nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) ~~violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7;~~
- c) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- d) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
- e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl.

Art. 16
Assegno di disoccupazione (ASDI)

Il comma 6 è così formulato:

Omissis

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

Omissis

- e. le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato di cui al comma 5;
- f. i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;



Titolo IV – Contratto di ricollocazione

Art. 17

(Contratto di ricollocazione)

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le Regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett u) della legge 10 dicembre 2014 n. 183 possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati, un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.

3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati.

4. Il contratto di ricollocazione prevede:

- a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
- b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
- c) il diritto del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

5. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarla soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.

6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lett. b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

7. All'eventuale estensione del finanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.

